Pubblicato il 05/02/2020

N.00056 /2020 REG.PROV.CAU.
N. 01690/2019 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Azienda Agricola F.lli Fonsi s.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Quintieri, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa: dall'Avv. Annapaola De Masi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Azienda Candida, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

riguardo al ricorso introduttivo:

del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 9725 del 6.08.2019, di approvazione della graduatoria definitiva finale di cui agli allegati "A" e "B", «*PSR*

Calabria 2014-2020 Reg.(UE) n. 1305/2013 Misura 6 Sub Misura 6.4- Intervento 6.4.1 "Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle Imprese Agricole"- Annualità 2017», nella parte in cui, a seguito di riesame, risulta esclusa la domanda di ammissione al contributo;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
riguardo ai motivi aggiunti:
del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 12775 del 17.10.2019, di rettifica al decreto dirigenziale n. 9725 del 6.08.2019 di approvazione della graduatoria definitiva finale di cui agli allegati "A" e "B", relativa al «*PSR Calabria 2014-2020 Reg.(UE) n. 1305/2013 Misura 6 Sub Misura 6.4- Intervento 6.4.1 "Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle Imprese Agricole"- Annualità 2017*», nella parte in cui, a seguito di riesame, risulta nuovamente esclusa la domanda di ammissione al contributo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2020 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:
- la ricorrente per mezzo di motivi aggiunti agisce per l'annullamento, previa sospensione, del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 12775 del 17.10.2019, di rettifica al decreto dirigenziale n. 9725 del 6.08.2019 di approvazione della graduatoria definitiva finale di cui agli allegati "A" e "B",

relativa al «*PSR Calabria 2014-2020 Reg.(UE) n. 1305/2013 Misura 6 Sub Misura 6.4- Intervento 6.4.1 "Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle Imprese Agricole"- Annualità 2017*», nella parte in cui, a seguito di riesame, risulta nuovamente esclusa la domanda di ammissione al contributo, chiedendo altresì la caducazione degli ulteriori atti indicati in epigrafe;

Rilevato che:

- il ricorso è stato ritualmente notificato all'amministrazione resistente e ad una controinteressata;

Ritenuto pertanto che:

- occorre procedere all'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, nei confronti di tutte le imprese ammesse e presenti nella graduatoria definitiva di cui all'allegato A) al decreto impugnato, che potrebbero essere pregiudicate dall'eventuale accoglimento del ricorso, e ciò mediante pubblicazione sul sito web della p.a. intimata, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di un avviso dal quale risulti:

1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;

4) l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti ricoprenti la posizione da n. … a n. … dell'allegata graduatoria;

5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;

6) l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la p.a. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale -previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti

come indicato al precedente n. 4)- il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.*A.R. Calabria - Catanzaro*", sottosezione "*Ricerca ricorsi*".

Si prescrive, inoltre, che la p.a. intimata:

c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;

d) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata "*Atti di notifica*", del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

e) dovrà, inoltre, curare che sull'*homepage* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate

dalla predetta, per l’attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, inoltre:

- che le esigenze cautelari sono adeguatamente sodisfatte, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., tramite la celere fissazione della trattazione del merito del ricorso;

- di compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, dispone, a carico del ricorrente, l’integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in parte motiva.

Rinvia alla pubblica udienza del 5.05.2020, con contestuale cancellazione della causa dal ruolo dell’udienza pubblica del 17.03.2020.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Arturo Levato, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Arturo Levato

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO